

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f
- Avv. Maria MASI	Segretario f.f.
- Avv. Fausto AMADEI	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. A.T. avverso la decisione in data 12/5/11 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. A.T., non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

Con il ricorso depositato in data 11 luglio 2011, l'Avv. A.T. ha impugnato il provvedimento del 12 maggio 2011 del COA di Taranto, notificato il 22 giugno 2011, con il quale l'Ordine territoriale ha comminato al ricorrente la sanzione della censura per i fatti appresso indicati, ritenendo fondato il seguente capo di incolpazione: *“in violazione dei principi di dignità e decoro professionale sanciti dagli artt. 12 e 38 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 nonché dei doveri di colleganza e correttezza cui, quali espressioni di valori etici propri*

*della Classe Forense, vanno ineludibilmente ispirati la condotta del professionista e la sua attività professionale, con riferimento: all'art. 42 del Codice Deontologico per aver ommesso di restituire i documenti richiesti dalla Z. S. Spa, società sua cliente, malgrado il sollecito ad egli inviato da questo Consiglio in data 11 luglio 2008; all'art. 24, comma II, del Codice deontologico per aver ommesso di rispondere alla richiesta di chiarimenti formulata in data 23 ottobre 2008”.*

Il procedimento disciplinare era stato aperto con delibera dell'11 dicembre 2008 a seguito dei fatti che di seguito si espongono.

La vicenda trae origine da una nota dei 7 e 10 luglio 2008, della Z.S. Spa, che chiedeva l'intervento del COA di Taranto, lamentando la mancata restituzione, da parte dell'Avv. A.T., di fascicoli relativi a vari procedimenti esecutivi allo stesso affidati.

Vano risultava l'invito del COA all'Avv. A.T. –con nota prot. n. 3537/08 dell'11 luglio 2008- a provvedere alla restituzione, tanto che, a seguito di successiva nota del 14 ottobre 2008 della Z.S. Spa, che evidenziava il perdurante inadempimento, il COA di Taranto -previa richiesta di chiarimenti, con nota del 23 ottobre 2008 prot. n. 5099, in ordine all'esposto predetto- con deliberazione dell'11 dicembre 2008 apriva *ex officio* il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv.T. per violazione dell'art. 42 CDF *ratione temporis* vigente (mancata restituzione di documenti) nonché dell'art. 24, Il comma (mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA).

Fissata la trattazione dell'esposto, assente l'incolpato, pur regolarmente citato, sentito il relatore nonché il P.M. intervenuto, il COA riteneva la responsabilità disciplinare, comminando la sanzione della censura.

Con il ricorso proposto e depositato l'11 luglio 2011, e, quindi, da ritenersi tempestivo, l'Avv. A.T. ha impugnato la decisione predetta, chiedendone l'annullamento per i motivi appresso indicati:

- 1) Violazione di legge per errata interpretazione dell'art. 24, Il comma, CDF, non costituendo la mancata risposta ai chiarimenti in ordine ad un esposto illecito disciplinare, in applicazione del principio "*nemo tenetur se detegere*".
- 2) Violazione, errata interpretazione e/o violazione dell'art. 42 CDF, dato che, a dire del ricorrente, la parte assistita avrebbe comunque avuto contezza dello stato delle pratiche.
- 3) Violazione di legge per inosservanza dell'obbligo di motivazione, in particolare omessa motivazione su questioni o circostanze di fatto che sarebbero emerse documentalmente ed, in particolare, con riferimento alla attività in concreto svolta dall'Avvocato nell'espletamento dei mandati conferiti.

**DIRITTO**

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Fondato deve ritenersi, in particolare, il primo motivo dell'impugnazione.

Va osservato intanto, al riguardo, come il capo di incolpazione per la pretesa violazione dell'art. 24, Il comma del CDF sia riferito, nel caso specifico, alla mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA del 23 ottobre 2008 in una fattispecie relativa ad un esposto presentato nei confronti dell'incolpato.

Deve sul punto richiamarsi la Giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale la mancata risposta dell'iscritto alla richiesta, da parte dei COA, di chiarimenti in relazione ad un esposto, ovvero anche ad una istanza tendente ad ottenere notizie od adempimenti, non può costituire illecito a' sensi dell'art. 24, comma secondo CDF (cfr. Cass. Sez. Unite 28 febbraio 2011, n. 4773, CNF 30 settembre 2013 n. 164 ed, ancor prima, CNF 11 novembre 2006, n. 106).

Secondo la Corte di legittimità, il principio *nemo tenetur se detegere* è regola generale che opera non solo nell'ambito del procedimento disciplinare, ma anche nella sua fase c.d. esterna, cioè quella preliminare o pre-dibattimentale.

Si deve ritenere tale regola di rango costituzionale prevalente sull'esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali dei COA.

Deve, pertanto, ritenersi che il mezzo di ricorso è fondato, dovendosi quindi osservare in via assorbente che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, non può essere ritenuto responsabile di illecito disciplinare ex art. 24 CDF l'Avvocato che scelga di non collaborare con il Consiglio dell'Ordine, quando le informazioni richieste riguardino fatti in relazione ai quali egli possa esser fatto oggetto di una incolpazione disciplinare (in tal senso si veda CNF 5 giugno 2014, n. 79 e CNF 21 ottobre 2013, n. 192).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 42 Codice Deontologico Forense *ratione temporis* vigente.

A dire del ricorrente stesso, se è pur vero che la parte assistita abbia il diritto alla restituzione –ed in maniera integrale- della documentazione –così come sancito dalla norma dell'art. 42 CDF, ed oggi dall'art. 33, comma 1 del nuovo CDF- il principio stesso non troverebbe applicazione se parte richiedente sia una società quotata in borsa, che *aliunde* dovrebbe conoscere gli atti, e che comunque ne sarebbe stata informata.

Il motivo è palesemente infondato, tanto perché la norma dell'art. 42 Codice Deontologico Forense (oggi art. 33, comma 1, nuovo CDF) non prevede, né consente, alcuna distinzione soggettiva –facendo riferimento *tout court* alla parte assistita- quanto perché, dalla compulsazione del fascicolo e dei documenti allegati, ed indicati con numerazione progressiva da 1 a 22, non è stato rinvenuto affatto alcun prospetto o rendiconto informativo diretto alla parte assistita.

Appare, quindi, violato senza dubbio l'obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato.

Infine, con il terzo motivo lamenta il ricorrente la violazione di legge della decisione impugnata per la pretesa inosservanza dell'obbligo di motivazione.

Secondo il ricorrente stesso, il COA decidente, in particolare, non avrebbe preso in considerazione l'attività professionale svolta complessivamente nell'interesse della propria cliente Z.S. Spa, attività che viene sommariamente descritta senza, peraltro, alcun riferimento in concreto alle singole pratiche nel tempo affidate, magari con l'indicazione del numero di R.G. o quant'altro utile allo scopo.

Anche tale motivo appare infondato.

Premesso che il motivo di impugnazione si appalesa del tutto generico, ed irrilevante appare la pretesa mancata considerazione, da parte del COA, dell'attività professionale pregressa che si assume essere stata svolta, e neppure indicata o comprovata, dato che, in ogni caso, tale circostanza non esimerebbe certo l'Avvocato dall'obbligo di restituzione, che è incondizionato.

A ciò si aggiunga che la motivazione della decisione impugnata –per quanto essenziale- è di sicuro sufficiente allo scopo, essendo correlata alla constatazione della mancata consegna della documentazione richiesta -ciò risultando implicitamente anche dalla stessa nota del 20 gennaio 2009, depositata agli atti del COA di Taranto con il prot. n. 1184- con il riferimento, che certo non può assumere ad esimente, al fatto che la stessa sia “*sparsa*” presso vari sedi giudiziarie, consentendo pertanto la decisione impugnata di coglierne l'iter logico.

Pertanto, in assenza di palesi incongruità della motivazione, il motivo deve esser respinto. A ciò si aggiunga, ancora, che la mancata restituzione della documentazione appare presupposta dallo stesso ricorrente alle proprie difese e non si rinviene alcun elemento offerto dal quale desumere il contrario.

Il comportamento dell'incolpato appare, quindi, meritevole di esser sanzionato.

Quanto alla sanzione inflitta -quella della censura- si osserva che l'art. 65, comma 5, della Lex 247/2012 prevede che le norme del nuovo Codice Deontologico nelle more entrato in vigore si applicano ai procedimenti disciplinari in corso se più favorevoli per l'incolpato.

La determinazione della sanzione deve avvenire, quindi, alla luce della disciplina sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. Unite 16 febbraio 2015, n. 3023).

Nel caso di specie va osservato che per la mancata restituzione dei documenti –prevista dall'art. 33, comma 1, del nuovo Codice Deontologico Forense- la sanzione edittale è quella dell'avvertimento che, non ravvisandosi ragioni per l'aumento della stessa, può esser così irrogata.

**P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio,  
visti gli artt. 40 n. 1 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e gli artt. 59 e segg. Del  
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. A.T. con atto depositato in data 11  
luglio 2011, avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto del 12  
maggio 2011, notificata il 22 giugno 2011, ridetermina la sanzione, comminando all'Avv.  
A.T. quella dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità  
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione  
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli  
interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma lì 15 luglio 2015.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Maria Masi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria